

Visto il proprio decreto in data 4 aprile 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 aprile 1987, con il quale venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'arcidiocesi di Camerino-San Severino Marche;

Visto il provvedimento con il quale l'arcivescovo di Camerino-San Severino Marche dichiara estinta anche la chiesa cattedrale di Camerino;

Visti gli articoli 29 e 30 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Nel decreto ministeriale in data 25 ottobre 1986, richiamato in premessa, tra l'art. 5 e l'art. 6 è inserito l'art. 5-bis con il seguente testo:

«Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* perde la personalità giuridica civile anche la chiesa cattedrale SS. Annunziata, avente sede in Camerino, cui succede, in tutti i rapporti attivi e passivi, l'arcidiocesi di Camerino-San Severino Marche».

Roma, addì 29 febbraio 1988

Il Ministro: FANFANI

88A0986

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 29 febbraio 1988.

Norme di sicurezza per la progettazione, l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 5 m<sup>3</sup>.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA  
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

E

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

E

IL MINISTRO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1132, sulla costituzione dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

Visto il regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, di approvazione del regolamento per l'esecuzione del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331;

Visto il decreto ministeriale 21 maggio 1974, concernente norme integrative del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, e disposizioni per l'esercizio di talune verifiche e prove stabilite per gli apparecchi a pressione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 179 del 10 luglio 1974;

Vista la legge n. 833 del 23 dicembre 1978, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1979, con il quale è stata dichiarata l'estinzione dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, di istituzione dell'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro;

Visto l'art. 2 della legge 12 agosto 1982, n. 597, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 20 giugno 1982, n. 290, con il quale è stata attribuita al predetto istituto la funzione statale di omologazione dei prodotti industriali, in precedenza svolti dall'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

Ravvisata l'opportunità di modificare la procedura di esecuzione delle verifiche e prove afferenti i recipienti fissi di gas di petrolio liquefatto di capacità fino a 5000 litri;

Visto il parere espresso dall'Istituto superiore per la sicurezza del lavoro;

Decretano:

Art. 1.

*Campo di applicazione*

Le disposizioni del presente decreto si applicano ai recipienti fissi contenenti gas di petrolio liquefatto da installare in depositi disciplinati dal decreto ministeriale 31 marzo 1984 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 4 maggio 1984), «Norme di sicurezza per la progettazione, l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 5 m<sup>3</sup>».

Art. 2.

*Verifiche di omologazione di primo o nuovo impianto*

I recipienti di cui all'art. 1 di capacità non superiore a 5000 litri possono essere sottoposti alla ispezione generale ed alla verifica di esercizio, secondo quanto previsto agli articoli 8 e 9 del decreto ministeriale 21 maggio 1974, presso il magazzino della ditta fornitrice del gas o della ditta installatrice del recipiente, anziché presso l'utente, a condizione che la ditta stessa:

a) ottenga, a domanda, preventiva autorizzazione dall'ISPESL;

b) disponga di mezzi adeguati per l'agevole movimentazione dei recipienti ed assicuri l'impiego di personale qualificato che possieda cognizioni necessarie per un sicuro trasporto e corretta installazione del recipiente completo dei relativi accessori, assumendosene le conseguenti responsabilità;

c) comunichi contestualmente al dipartimento ISPESL e alla unità sanitaria locale competenti per territorio, entro dieci giorni dalla installazione, l'ubicazione del recipiente e le generalità e indirizzo dell'utente.

## Art. 3.

*Verifiche annuali di esercizio*

I recipienti di cui all'art. 1 di capacità non superiore a 5000 litri possono fruire dell'esonero della prescrizione relativa alla verifica annuale di esercizio di cui all'art. 9 del decreto ministeriale 21 maggio 1974 a condizione che la ditta fornitrice del gas si impegni a:

- a) proteggere gli accessori di sicurezza e di controllo dagli agenti atmosferici;
- b) effettuare in occasione del riempimento e comunque con scadenza non superiore all'anno, il controllo dello stato di conservazione della superficie protettiva esterna del recipiente e della funzionalità degli accessori;
- c) sostituire, almeno ogni due anni, la valvola di sicurezza con altra previamente tarata al banco in presenza dell'ISPESL.

Restano ferme, per l'esonero, le disposizioni generali di cui al capo I del decreto ministeriale 21 maggio 1974.

La domanda di esonero dovrà essere sottoscritta, oltre che dall'utente, anche dalla ditta fornitrice del gas.

## Art. 4.

*Verifiche decennali*

Per i recipienti di cui all'art. 1 di capacità non superiore a 5000 litri, la verifica completa decennale di cui all'art. 9 del decreto ministeriale 21 maggio 1974 può essere costituita da una ispezione generale visiva esterna integrata da controlli non distruttivi per il rilievo degli spessori.

## Art. 5.

*Norma transitoria*

Ai recipienti di cui all'art. 1 di capacità non superiore a 5000 litri, già installati e sottoposti con esito favorevole alle verifiche e prove di primo o nuovo impianto e periodiche da parte degli organismi preposti alla loro sorveglianza, può essere concesso l'esonero dalla prescrizione relativa alla verifica annuale di esercizio di cui all'art. 9 del decreto ministeriale 21 maggio 1974 con le medesime procedure ed alle stesse condizioni previste nell'art. 3 del presente decreto.

Roma, addì 29 febbraio 1988

*Il Ministro dell'industria  
del commercio e dell'artigianato*  
BATTAGLIA

*Il Ministro della sanità*  
DONAT CATTIN

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*  
FORMICA

## DECRETO 29 febbraio 1988.

Regole tecniche applicative per generatori di vapore a flusso forzato senza separazione netta tra liquido e vapore destinati ad essere impiegati in centrali termoelettriche di potenza.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA  
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

E

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

E

IL MINISTRO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 16 giugno 1927, n. 1132, di conversione del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, che costituisce l'Associazione nazionale per il controllo della combustione (A.N.C.C.);

Visto il regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, riguardante l'approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1132;

Visto il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 2421, concernente la facoltà di stabilire norme per l'uso di materiali, apparecchi e dispositivi non previsti dalla legge 16 giugno 1927, n. 1132, e delle altre norme vigenti in materia relativa all'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

Visto il decreto ministeriale 21 maggio 1974 (*Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 10 luglio 1974) concernente norme integrative del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, e disposizioni per l'esonero da verifiche e prove per gli apparecchi a pressione, ed in particolare l'art. 42;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, di istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, di istituzione dell'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 597, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, riguardante la disciplina delle funzioni prevenzionali ed omologative delle unità sanitarie locali e dell'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1982 (*Gazzetta Ufficiale* n. 356 del 29 dicembre 1982) riguardante l'identificazione delle attività omologative, già svolte dai soppressi Ente nazionale prevenzione infortuni ed Associazione nazionale per il controllo della combustione, di competenza dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;

Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317, sull'attuazione della direttiva n. 83/189/CEE relativa alle procedure di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche;